

Comune di Bivona

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TA.RI.

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35 del 28/09/2020*

Indice

- Art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione*
- Art. 2 Definizione di rifiuto e presupposto impositivo*
- Art. 3 Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo*
- Art. 4 Base imponibile e superficie tassabile*
- Art. 5 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzioni superficiali*
- Art. 6 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo*
- Art. 7 Determinazione ed approvazione della tariffa*
- Art. 8 Copertura dei costi del servizio rifiuti*
- Art. 9 Articolazione della tariffa*
- Art. 10 Tariffa utenze domestiche*
- Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche*
- Art. 12 Tariffa utenze non domestiche*
- Art. 13 Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 14 Esclusioni, esenzioni e riduzioni*
- Art. 15 Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni*
- Art. 16 Tributo giornaliero*
- Art. 17 Tributo provinciale*
- Art. 18 Denuncia ed obbligazione tributaria*
- Art. 19 Ravvedimento operoso*
- Art. 20 Funzionario responsabile*
- Art. 21 Verifiche ed accertamenti*
- Art. 22 Sanzioni, interessi ed importi minimi*
- Art. 23 Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento*
- Art. 24 Riscossione*
- Art. 25 Riscossione coattiva*
- Art. 26 Contenzioso*
- Art. 27 Trattamento dei dati personali*
- Art. 28 Norme di rinvio*
- Art. 29 Disposizioni finali ed efficacia*

Articolo 1

Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nel Comune di Bivona. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del contribuente (detentore o possessore), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

Definizione di rifiuto e presupposto impositivo

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 3.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è data altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3

Soggetti attivi e passivi, locali ed aree scoperte soggette al tributo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bivona relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
4. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato

verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

7. Soggetto passivo TARI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, idonei a produrre rifiuti solidi urbani, secondo le previsioni della legge e del presente regolamento, con il vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o detentori.
8. Sono assoggettati alla TARI i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
9. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
10. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte indicate all'art. 14.

Articolo 4

Base imponibile e superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e della TARI, di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della

superficie catastale totale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario, al metro quadro inferiore.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI, rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5 **Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e riduzioni superficiali**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa sui rifiuti:
 - le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive in via esclusiva di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. In considerazione delle obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse, per la sola parte fissa, è effettuata in maniera

forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria/Attività	% di abbattimento della superficie (Parte Fissa)
Tipografie, eliografie e vetrerie	20%
Laboratori artigianali, limitatamente alla superficie del laboratorio (falegnameria, fabbri, marmisti, e artigiani non ricompresi in altre categorie)	30%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista e similari	30%
Lavanderie e tintorie	20%
Attività industriali e/o produttive che superano 500 mq di superficie	40%
Officine di carpenteria, fabbri	20%
Macellerie, concerie e similari, limitatamente alla superficie dei laboratori	20%
Ambulatori medici, dentistici ed odontoiatrici, laboratori di analisi e laboratori di diagnostica	20%
Parrucchiere, barbieri, estetista	20%
Distributori di carburante	10%
Supermercati	10%
Altre utenze non domestiche	20%

3. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 2, il soggetto passivo, deve presentare dichiarazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 18.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. Restano esclusi dalla detassazione le superfici destinate

anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.

6. Qualora il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, verrà applicata una riduzione del 20 %

Articolo 6

Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. Percentuali di riduzione:

% totale dei rifiuti prodotti ed avviati al riciclo in autonomia	% di riduzione (Parte Variabile)
dal 15% al 25% dei rifiuti prodotti	15%
dal 25% al 50% dei rifiuti prodotti	25%
dal 50% al 75% dei rifiuti prodotti	50%
dal 75% al 100% dei rifiuti prodotti	75%

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riciclo.

4. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 16, all'intera superficie imponibile. La riduzione percentuale è applicata su richiesta del contribuente, da presentarsi secondo le modalità indicate nel successivo art. 18. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 7

Determinazione ed approvazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 fino alla entrata in vigore del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA (Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente) n. 443 del 31/10/2019 e dell'art. 9 del presente regolamento. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per: unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016 nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo.

7. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
9. Per l'anno 2020 le tariffe TARI potranno essere confermate dal Consiglio comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, nella stessa misura adottata per l'anno 2019, rinviando l'adozione del nuovo Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR) di cui alla citata delibera ARERA n. 443/29019, in conformità alle previsioni dell'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (c.d. Di Cura Italia) a causa dell'emergenza provocata dalla pandemia da COVID-19. In tal caso si applicheranno nell'anno 2020 le stesse tariffe, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni già applicate nell'anno 2019 ad eccezione delle sole riduzioni ed esenzioni straordinarie, eventualmente approvate dal Consiglio Comunale, relative alla emergenza COVID-19, in conformità alle previsioni della deliberazione ARERA n. 158/2020.
10. In fase transitoria per l'anno 2020 le disposizioni del presente regolamento in contrasto con il precedente comma 9 non troveranno applicazione.

Articolo 8

Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare, da una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
8. In base a quanto chiarito dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27/03/2020, dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, quali, per esempio, il contributo previsti dall'art. 15, comma 11, della L. R. n. 8 dell'8 maggio 2018.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 9

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica (UD) e di utenza non domestica (UND), a loro volta suddivise in categorie riferite ai componenti nucleo familiare per le UD Allegato A, e categorie di attività per le UND, Allegato B.
2. Le tariffe si compongono di una quota, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Articolo 10

Tariffa utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Vengono considerate utenze domestiche anche le attività ricettive di affittacamere, locazioni brevi, case vacanza, locazioni stagionali e B&B), al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo familiare standard composto da 3 unità.

Articolo 11

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. La classificazione delle utenze domestiche è indicata nell'allegato A del presente regolamento.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni.

2. Al fine del calcolo della tassa, non sono considerati nel numero dei componenti, i soggetti in situazione di fuori sede continuativa per un numero di giorni maggiore a 180 all'interno dell'anno solare; al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, è obbligo del contribuente, presentare documentata dichiarazione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 18, esclusivamente per le casistiche sotto indicate:

- lavoratori o volontari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare (documentazione richiesta: dichiarazione del datore di lavoro o ente e contratto di affitto);
- studenti universitari che dimorano fuori dal territorio comunale per un numero di giorni maggiore a 180 nell'anno solare (documentazione richiesta: contratto di affitto);
- soggetti in situazione di ricovero, degenza presso case di cura, case di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari (documentazione richiesta: dichiarazione del responsabile della struttura o sentenza del tribunale nel caso di istituti penitenziari) per un periodo continuativo di giorni maggiore a 180 nell'anno solare;
- soggetti portatori di handicap grave con certificazione di invalidità $\geq 90\%$ (documentazione richiesta: certificazione comprovante effettiva disabilità).

3. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

4. Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, ai fini del calcolo, il numero degli occupanti è quello dichiarato dal contribuente secondo le modalità indicate nel successivo art. 18, in caso di

- mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da 3 unità.
5. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello dichiarato dal contribuente secondo le modalità indicate nel successivo art. 18, in caso di mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da 3 unità.
 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 7. In sede di prima applicazione del tributo, per i soggetti residenti, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche (sia di residenza che a disposizione) viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di inizio occupazione; per i soggetti non residenti, il numero degli occupanti è quello dichiarato dal contribuente secondo le modalità indicate nel successivo art. 18, in caso di mancata comunicazione del contribuente, al fine del calcolo della tassa, verrà considerato un nucleo standard composto da 3 unità.
 8. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, per la sola parte variabile, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Resta ferma la possibilità per il Comune, di verificare la veridicità attraverso incroci con le dichiarazioni IMU.
 9. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
 10. Nel caso di soggetti la cui residenza anagrafica sia stata accertata all'interno di unità abitative, catastalmente di categoria C2, C6 o C7, ai fini della tassazione verrà considerata utenza abitativa, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
 11. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18, fatta eccezione per le variazioni del numero

dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Articolo 12 **Tariffa utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 13 **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Articolo 14 ***Esclusioni, esenzioni e riduzioni***

1. Esclusioni ed esenzioni

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito indicati:

- locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi purché inidonei a produrre rifiuti
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (idrico, gas ed energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione allegando opportuna documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Le modalità di presentazione della dichiarazione sono indicate nel successivo art. 18. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo sopralluogo dell'Ufficio tecnico per le opportune verifiche.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

2. Riduzioni

– *Mancato svolgimento del servizio*

La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa (riduzione pari all'80% del totale della tassa dovuta), in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per un numero di giorni maggiore a 180 all'interno dell'anno solare, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

– *Zone non servite*

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione pari al 60% del totale della tassa dovuta), in caso di distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1000 metri. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo opportune verifiche con l'Ente gestore.

– *Immobili a disposizione*

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo è prevista una riduzione del 30% della parte variabile della tassa.

– *Compostaggio*

Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della legge 147/2013 e dell'art. 37, della legge 221/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e florovivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa nella seguente misura:

a) 25% alle utenze domestiche:

b) 25% alle imprese agricole e florovivaistiche.

Le utenze domestiche che intendano effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardini ad uso esclusivo.

La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione o facente parte dell'azienda agricola; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su

posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia" al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, secondo le modalità indicate al successivo art. 18, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento su terreni di proprietà, affitto o comodato non necessariamente ove sussiste la residenza e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'applicazione della riduzione, comporta la segnalazione del nominativo del richiedente, all'azienda incaricata della raccolta e smaltimento, la quale si attiverà a non eseguire raccolta dell'umido all'indirizzo specificato.

– *Riduzione per cessioni beni alimentari*

Ai sensi dell'articolo 17, della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea, non dà diritto alla riduzione della tassa.

La riduzione per cessioni di beni alimentari, è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

- a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
- b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
- c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

5. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

La riduzione per cessioni di beni alimentari viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate

– *Rifiuti speciali*

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per smaltimento rifiuti speciali, si rimanda all' art. 5, comma 2.

– *Riciclo in modo autonomo*

Relativamente al dettaglio di applicazione della riduzione per avvio al riciclo in modo autonomo, si rimanda all' art. 6, comma 2.

– *Attività economiche stagionali o ad uso non continuativo*

La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% della parte variabile, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare.

– *Attività economiche stagionali destinate alla trasformazione e/o lavorazione dei prodotti dell'agricoltura*

La tariffa del tributo per i locali di attività economiche ad uso stagionale o ad uso non continuativo (es. oleifici, locali di stoccaggio di aziende agricole, ecc.) ma ricorrente è ridotta secondo la tabella seguente:

Giorni di utilizzo nel corso dell'anno solare	% Riduzione (Parte Variabile)
fino a 90 giorni	75%
fino a 120 giorni	60%
fino a 150 giorni	45%
fino e non oltre 180 giorni	30%

– *Cumulo delle riduzioni*

Non è previsto il cumulo delle riduzioni, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 1, scelta tra quelle più favorevoli.

3. Applicazione delle esclusioni, esenzioni e riduzioni

Le esclusioni, esenzioni e riduzioni, elencate nel presente articolo, vanno richieste di anno in anno, dal contribuente, previa presentazione della dichiarazione, secondo le

modalità previste dal successivo art. 18. L'ufficio tributi si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, previo sopralluogo per le opportune verifiche.

Articolo 15

Finanziamento delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal precedente art. 14 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. Fanno eccezione le esenzioni e riduzioni straordinarie da COVID-19 rivolte a specifiche categorie economiche o alle fasce svantaggiate di utenza domestica, che possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale.

Articolo 16

Tributo giornaliero

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi almeno il giorno precedente previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 17

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 18

Denuncia, obbligazione tributaria, periodo di applicazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo o della variazione o cessazione.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata nelle seguenti modalità:

- *brevi manu*, presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bivona, Via Papa Giovanni XXIII, 9;
- *Posta raccomandata a/r*: indirizzata a COMUNE DI BIVONA – UFFICIO TRIBUTI – Via Papa Giovanni XXIII, 9 – 92012 – Bivona (AG);
- *e-mail*: all'indirizzo utassebivona@tiscali.it specificando le generalità anagrafiche dello scrivente e dell'interessato;
- *PEC*: all'indirizzo bivona.ragioneria@pec.it specificando le generalità anagrafiche dello scrivente e dell'interessato;

La denuncia si intende consegnata:

- all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta al protocollo;
- alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio per posta cartacea;
- alla data e ora della ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio per email e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. Il modello da utilizzare per dichiarazione originaria, di variazione o cessazione è allegato al presente Regolamento, Allegato C, la stessa deve essere compilata in ogni sua parte e

regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
9. A seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributi, l'Ente si riserva la facoltà di iscrizione, variazione o cessazione d'ufficio.
10. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
11. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione.
12. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
13. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno

di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.

Articolo 19

Ravvedimento operoso

1. È possibile regolarizzare un pagamento o una dichiarazione, se non ancora formalmente contestati, secondo i termini e gli adempimenti di cui all'art. 13 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, così come modificato dall'art.1, commi 20 lett. a) e 22, della Legge n. 220/2010 e integrato con art. 23, comma 31, D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito nella Legge 111/2011 che istituisce il “ravvedimento sprint” per l'omesso versamento, esteso poi dalla legge n. 44 del 26/4/2012 a tutte le tipologie di violazioni integrato dall'art. 1, comma 637, Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che introduce per i tributi locali il “ravvedimento intermedio”. Con D.Lgs. 24/9/2015 n. 158 è stata introdotta la revisione del sistema sanzionatorio a decorrere dall'anno 2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 dall'art 1, comma 133, legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016). L'art. 10-bis introdotto dalla Legge 19/12/2019 n.157 in sede di conversione del D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) ha esteso il ravvedimento operoso *lunguissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter* dell'art. 13 del D.Lgs. 472 ai tributi locali.

2. Prospetto ravvedimento operoso per omesso/parziale versamento

Tipo	Periodo di versamento	Sanzioni	Interessi
Ravvedimento “ <i>SPRINT</i> ”	dal 1° al 14° giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo	Al tasso legale vigente
Ravvedimento “ <i>BREVE</i> ”	dal 15° al 30° giorno di ritardo	1,5% dell'imposta dovuta e non versata	
Ravvedimento “ <i>MEDIO</i> ”	dal 31° al 90° giorno di ritardo	1,67% dell'imposta dovuta e non versata	
Ravvedimento “ <i>LUNGO 1</i> ”	dal 91° giorno sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di violazione	3,75% dell'imposta dovuta e non versata	
Ravvedimento “ <i>LUNGO 2</i> ”	sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di violazione	4,28% dell'imposta dovuta e non versata	
Ravvedimento “ <i>LUNGO 3</i> ”	oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di violazione	5% dell'imposta dovuta e non versata	

Articolo 20

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, il Sindaco designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 21

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti.
2. A seguito dell'attività di cui al precedente comma, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo della tassa non versata sia superiore a € 12,00.
6. Dal 1° gennaio 2020 tutti i provvedimenti emessi dall'Ente impositore hanno valore di intimazione ad adempiere ai sensi dell'Art. 1, commi 792 e ss. della L. 160/2019, decorso il tempo utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 1, comma 792, lett. b), legge n. 160/2019).
7. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che verrà disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 22

Sanzioni, interessi ed importi minimi

1. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari alla percentuale dell'interesse legale vigente al momento.

Articolo 23

Rimborsi, compensazioni e dilazioni di pagamento

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, esclusivamente se non sussistono debiti di natura tributaria con l'ente, in tal caso verrà effettuata la compensazione.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo risulta pari od inferiore ad € 12,00 per

ciascun anno d'imposta.

3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare, per se stesso o altri soggetti indicati, la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.
4. Per i debiti relativi la Tassa Rifiuti TA.RI., ai sensi dell'art. 1, commi dal 796 al 802 della Legge 160/2019, possono essere concesse dilazione del pagamento delle somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, previa verifica da parte dell'Ente, dell'inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni e dilazioni e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

Importi	Rate
fino a € 100,00	Nessuna rateizzazione
da € 100,01 a € 500,00	fino a 4 rate mensili
da € 500,01 a € 3.000,00	da 5 a 12 rate mensili
da € 3.000,01 a € 6.000,00	da 13 a 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00	da 25 a 36 rate mensili
oltre € 20.000,00	da 37 a 72 rate mensili

5. Qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive; il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Articolo 24 **Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate, la cui percentuale di ripartizione e scadenza verranno stabilite annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. In mancanza di detta deliberazione, verrà adottata la seguente articolazione:

Rata	Scadenza	% di ripartizione
PRIMA RATA	31 luglio	40%
SECONDA RATA	30 settembre	40%
TERZA RATA	30 novembre	20%
RATA UNICA	31 luglio	100%

2. Qualora al momento dell'emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi corrisposti nell'annualità precedente.
3. Il Comune riscuote il tributo giornaliero in un'unica rata quando è concluso il periodo nel quale l'occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento.
5. L'avviso di pagamento conterrà, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. L'avviso sarà accompagnato dai Modelli F24 utili ed indispensabili al pagamento.

Articolo 25 **Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Articolo 26 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o

- agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme (interpello, autotutela, ravvedimento).

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Articolo 28

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 29

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.